



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE
COMITATO ISTITUZIONALE**

DELIBERAZIONE N. 12 DEL 28.07.2022

Oggetto: Direttive in materia di valutazione compatibilità idraulica e compatibilità geologica e geotecnica ai sensi degli articoli 23, 24 e 25 della N.A. del PAI, di competenza dell'Autorità di Bacino.

L'anno duemilaventidue, addì 28 del mese di luglio, in modalità videoconferenza, a seguito di apposita convocazione avente prot. n. 7217 del 19.07.2022, si è riunito il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale della Sardegna, istituito ai sensi dell'art. 6 della L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, costituito dai componenti sottoelencati:

			Presenza
Christian Solinas	Presidente della Regione Sardegna	Presidente	
Aldo Salaris	Assessore Regionale dei Lavori Pubblici	Componente	x
Gianni Lampis	Assessore Regionale della Difesa dell'Ambiente	Componente	x
Gabriella Murgia	Assessore Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale	Componente	
Anita Pili	Assessore Regionale dell'Industria	Componente	x
Costantino Tidu	Rappresentante delle Province	Componente	x
Giuseppe Porcheddu	Rappresentante dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti	Componente	
Anton Pietro Stangoni	Rappresentante dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti	Componente	x

Su delega del Presidente, di cui alla nota prot. ADIS n. 9724 del 26.07.2022, assume la Presidenza l'Assessore dei Lavori Pubblici, Aldo Salaris.

E' presente il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Ing. Antonio Sanna, sono inoltre presenti il Dott. Gianni Ibba dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, Servizio territorio rurale, agro-ambiente e infrastrutture e l'ing. Costantino Azzena dell'Assessorato dei lavori pubblici, Servizio opere idriche e idrogeologiche.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 12

DEL 28.07.2022

IL PRESIDENTE

CONSTATATA la validità dell'adunanza, ai sensi dell'art. 7, comma 2 della L.R.19/2006, dichiara aperta la seduta ed invita il Comitato Istituzionale ad esaminare e ad assumere le proprie decisioni in merito all'O.d.G. di cui all'oggetto.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

ATTESO che la Segreteria Tecnica ha effettuato le necessarie e previste attività istruttorie sull'argomento in oggetto, dichiarandolo procedibile per l'inserimento all'ordine del giorno;

ATTESO che il Presidente del Comitato Istituzionale ha proposto l'adozione del presente atto deliberativo;

UDITA la relazione del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino;

VISTE le funzioni attribuite all'Autorità di Bacino e alla Direzione generale dell'Agenzia regionale del Distretto Idrografico della Sardegna con D.Lgs. n. 152/2006 e con L.R. n. 19/2016;

VISTA la legge regionale 15 dicembre 2014 n. 33 "Norma di semplificazione amministrativa in materia di difesa del suolo";

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 8 del 7 aprile 2021, inerente "Funzioni e compiti dell'Autorità di Bacino – Direzione Generale del Distretto. Indirizzi e proposte per il potenziamento organizzativo finalizzato al loro completo ed efficace espletamento";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTE le Norme di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico e, in particolare, gli art. 24 e 25 e gli allegati E ed F, che dispongono che, nei casi previsti dalle suddette norme, i progetti degli interventi da realizzare in area a pericolosità idraulica o da frana devono essere corredati dello studio di compatibilità idraulica e geologica-geotecnica, di cui disciplinano forma, finalità e contenuto, e l'art. 23, comma 6 che dispone che, in tali casi, gli interventi, le opere e le attività sono effettivamente realizzabili solo a seguito dell'approvazione dello studio;

DATO ATTO che, come dimostrato dall'esperienza applicativa del P.A.I., la valutazione della compatibilità dell'intervento proposto con il mantenimento delle condizioni di sicurezza, di assetto e di qualità ambientale del territorio, stante la natura degli interessi pubblici tutelati e la complessità della relativa analisi tecnica derivante dagli approfondimenti necessari e dal confronto con gli



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 12

DEL 28.07.2022

interessati sulle soluzioni prospettabili, necessita di un congruo tempo di istruttoria e di eventuali fasi di consultazione preventiva o in *itinere* tra il proponente e l'Agenzia regionale del Distretto idrografico, volte a esaminare le soluzioni prospettabili e a definire il livello di dettaglio del progetto;

RITENUTO, considerata la sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'assetto organizzativo di cui alla propria deliberazione n. 8 del 7 aprile 2021 sopra richiamata e dato atto che si tratta di una valutazione di particolare complessità che afferisce alla sicurezza e alla tutela dei cittadini e del territorio rispetto al rischio idrogeologico, di dover stabilire che il termine congruo per la conclusione del procedimento è di 90 giorni, al netto dei tempi di verifica dell'ammissibilità dell'istanza e di sospensione intercorrenti tra la richiesta e l'ottenimento di eventuali integrazioni documentali;

RITENUTO, inoltre, di dover stabilire che il Servizio dell'Agenzia regionale del Distretto idrografico della Sardegna cui compete l'istruttoria dell'istanza, provvede a verificare, ordinariamente entro 30 giorni dalla ricezione della stessa, la procedibilità e l'ammissibilità e a chiedere integrazioni documentali, chiarimenti e/o specificazioni assegnando un termine commisurato alla natura e alla complessità delle documentazioni richieste e, conclusa l'istruttoria, a redigere la relazione conclusiva, firmata dai tecnici istruttori, dal responsabile del procedimento e dal dirigente competente; relazione che, unitamente alla proposta del provvedimento conclusivo del procedimento deve essere trasmessa al Segretario Generale dell'Autorità di Bacino competente all'adozione della determinazione di approvazione dello studio;

RITENUTO di dover stabilire che, in caso di mancato o incompleto riscontro da parte del richiedente entro il termine previsto, il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino, a seguito di proposta del suddetto Servizio, provvede all'archiviazione dell'istanza;

EVIDENZIATO peraltro, che l'evoluzione normativa, come noto, è orientata alla valorizzazione degli strumenti di semplificazione procedimentale quali la conferenza di servizi non solo decisoria, ma anche istruttoria e preliminare e che, pertanto, lo studio di compatibilità, di regola non costituisce oggetto di un procedimento autonomo, ma costituisce contenuto fondamentale ed indefettibile del progetto per la realizzazione di un'opera o di un intervento ed è, pertanto, trasmesso all'Agenzia regionale del Distretto idrografico dall'Amministrazione cui compete l'indizione della conferenza di servizi e l'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento e, conseguentemente, trova applicazione la relativa disciplina di settore;

EVIDENZIATO, al riguardo che, in sede di conferenza di servizi istruttoria e preliminare ed in sede di esame degli elaborati progettuali presentati all'Autorità competente nell'ambito dei procedimenti di valutazione ambientale propedeutici all'approvazione di un progetto, l'Autorità di Bacino si esprime con parere di coerenza al P.A.I. e al P.G.R.A., mentre in sede di conferenza di servizi decisoria



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 12

DEL 28.07.2022

l'Autorità di Bacino rilascia il provvedimento di approvazione dello studio di compatibilità redatto con adeguato livello di dettaglio;

EVIDENZIATO, in particolare che, nelle procedure di approvazione dei progetti relativi a lavori pubblici, l'approvazione dello studio di compatibilità viene rilasciata in sede di conferenza di servizi decisoria indetta dall'Amministrazione competente all'approvazione del progetto e che, nelle procedure uniche autorizzatorie che costituiscono titolo per l'esecuzione dell'intervento, disciplinate dalla normativa in materia ambientale ed energetica, l'approvazione dello studio di compatibilità viene rilasciata in sede di conferenza di servizi decisoria indetta dall'Amministrazione competente all'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento;

EVIDENZIATO inoltre, che nei procedimenti riguardanti gli interventi edilizi di iniziativa privata, l'approvazione dello studio di compatibilità viene rilasciata nell'ambito del procedimento unico ai sensi degli artt. 29 e 31 della L.R. n. 24/2016;

DATO ATTO pertanto che, in base alle disposizioni sopra richiamate, gli studi di compatibilità idraulica e geologica-geotecnica di competenza dell'Autorità di bacino ai sensi della L.R. n. 33/2014 e delle N.A. del P.A.I., nei casi in cui il livello di dettaglio degli studi lo consenta, sono approvati dal Segretario generale con determinazione da esprimere secondo le modalità e nel rispetto dei termini stabiliti dalle norme che disciplinano le conferenze di servizi, l'approvazione dei progetti relativi a lavori pubblici, il procedimento unico e le procedure uniche autorizzatorie e che per gli studi che, anche a seguito di integrazioni, siano incompleti e non presentino l'adeguato livello di dettaglio si provvederà ad emettere parere negativo;

EVIDENZIATO, infine, che occorre definire una disciplina transitoria, necessaria per portare a conclusione la valutazione degli studi di compatibilità attualmente in istruttoria, in ordine ai quali occorre procedere all'acquisizione di documentazione integrativa indispensabile per una corretta e completa analisi tecnica e un riordino della documentazione prodotta dal proponente in diversi momenti, al fine di pervenire, laddove possibile, ad una soluzione che contempererà il mantenimento delle condizioni di sicurezza idrogeologica e di qualità ambientale del territorio con le finalità dell'intervento proposto;

DELIBERA

- 1) di dare atto che, in base alle disposizioni richiamate in premessa, la valutazione degli studi di compatibilità, di regola non costituisce oggetto di un procedimento autonomo, ma costituisce, piuttosto, contenuto fondamentale ed indefettibile del progetto per la



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 12

DEL 28.07.2022

realizzazione di un'opera o di un intervento in area a pericolosità idraulica o da frana, pertanto:

- 1.a)** gli studi di compatibilità idraulica e geologica-geotecnica di competenza dell'Autorità di Bacino ai sensi della L.R. n. 33/2014 e delle N.A. del P.A.I., laddove il livello di dettaglio degli elaborati progettuali lo consenta, sono approvati dal Segretario generale con determinazione da esprimere secondo le modalità e nel rispetto dei termini stabiliti dalle norme che disciplinano le conferenze di servizi, l'approvazione dei progetti relativi a lavori pubblici, il procedimento unico di cui all'art. 31 della L.R. n. 24/2016 e le procedure uniche autorizzatorie disciplinate dalla normativa in materia ambientale ed energetica;
 - 1.b)** in sede di conferenza di servizi istruttoria e preliminare ed in sede di esame degli elaborati progettuali presentati all'Autorità competente nell'ambito dei procedimenti di valutazione ambientale propedeutici all'approvazione di un progetto, l'Autorità di Bacino si esprime con parere di coerenza al P.A.I. e al P.G.R.A.;
 - 1.c)** in applicazione del divieto di frazionamento del procedimento per l'acquisizione asincrona dei diversi titoli abilitativi necessari per il medesimo intervento, lo studio di compatibilità è trasmesso all' Agenzia regionale del Distretto idrografico esclusivamente dall'Autorità competente nell'ambito dei procedimenti di cui al punto 1a);
- 2)** di stabilire, fuori dei casi di cui al precedente punto 1.a), laddove si renda necessaria la valutazione autonoma dello studio:
- 2.a)** che il termine di conclusione del procedimento di valutazione degli studi di compatibilità idraulica e di compatibilità geologica-geotecnica, redatti ai sensi degli articoli 24 e 25 delle Norme di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico e degli allegati E ed F e corredati dell'allegato 2 alla circolare approvata con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 4 del 17 dicembre 2015, è di 90 giorni, al netto dei tempi di sospensione intercorrenti tra la richiesta e l'ottenimento di eventuali integrazioni documentali;
 - 2.b)** che il Servizio dell'Agenzia regionale del Distretto idrografico della Sardegna cui compete l'istruttoria dell' istanza, provvede a verificare, ordinariamente entro 30 giorni dalla ricezione della stessa, la procedibilità e l'ammissibilità e a chiedere integrazioni documentali, chiarimenti e/o specificazioni, assegnando un termine commisurato alla natura e complessità della documentazione richiesta, ed a redigere la relazione conclusiva della fase istruttoria, firmata dai tecnici istruttori, dal responsabile del procedimento e dal dirigente competente; relazione che, unitamente alla proposta del provvedimento conclusivo del procedimento, deve essere trasmessa al Segretario Generale dell'Autorità di Bacino, competente all'adozione della determinazione di approvazione dello studio;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 12

DEL 28.07.2022

- 2.c)** che in caso di mancato o incompleto riscontro da parte del richiedente entro il termine assegnato, il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino, a seguito di proposta del Servizio competente, provvede all'archiviazione dell'istanza;
- 3)** di stabilire, quale disciplina transitoria, al fine di poter completare la valutazione degli studi attualmente in istruttoria, che gli Uffici competenti, previa ricognizione dei procedimenti in corso, provvedano a sollecitare i proponenti, anche per il tramite delle Autorità competenti per i diversi procedimenti, affinché trasmettano le integrazioni documentali indispensabili per una corretta e completa analisi tecnica, nel rispetto dei termini di conclusione del procedimento di cui ai precedenti punti 1) e 2);
- 4)** di dare atto che la disciplina oggetto della presente deliberazione ha carattere sperimentale e può essere aggiornata a seguito di un primo periodo di applicazione della stessa e dei successivi approfondimenti da parte dell'Agenzia del distretto idrografico finalizzati alla semplificazione e al coordinamento con i moduli procedurali di valutazione comparata di interessi pubblici a vario titolo coinvolti nel procedimento di autorizzazione di un'opera o intervento da realizzare in area a pericolosità idraulica o da frana;
- 5)** di trasmettere la presente deliberazione, in particolare, alle Autorità competenti ai sensi dell'art. 5, lett. p) del D.Lgs. 152/2006 e all'Assessorato regionale dell'Industria e di dare mandato alla Direzione Generale dell'Agenzia regionale del distretto idrografico di dare informazione alle Amministrazioni e soggetti interessati della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito internet dell'Autorità di Bacino della Regione Sardegna e, per avviso, sul B.U.R.A.S.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Generale

Antonio Sanna

Per il Presidente del Comitato Istituzionale

Aldo Salaris